

REGOLAMENTO ELETTORALE
Elezione componenti Consiglio Direttivo
da parte dell'Assemblea dei Soci

www.alumni.unibo.it

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo
da parte dell'Assemblea dei Soci
(Versione n. 2 – Aggiornato al 19.06.2023)

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente dell'Associazione indice le elezioni del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui avranno luogo che deve essere compresa tra il 1° aprile e il 30 giugno antecedenti la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, in concomitanza con l'Assemblea Soci.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo si procede ai sensi dell'art. 11 comma 4 dello Statuto
3. In caso di anticipata cessazione del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione indice le elezioni entro il termine di venti giorni dalla data della cessazione e ne fissa lo svolgimento in un periodo di tempo compreso tra i quindici e i sessanta giorni successivi alla data in cui è comunicata l'indizione.
4. L'avviso di indizione è pubblicato nel sito web dell'Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità.
5. Nel provvedimento di indizione il Presidente deve indicare:
 - a) il calendario della votazione, da tenersi in un'unica data o più date stabilite preventivamente;
 - b) l'ubicazione della o delle sedi elettorali;
 - c) la scadenza per la presentazione delle candidature;
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta da uno dei Vicepresidente.

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da 3 membri del Consiglio Direttivo uscente i quali scelgono a proprio interno il Presidente della Commissione. I membri del Consiglio Direttivo che intendono ripresentare la propria candidatura in sede assembleare sono esclusi dalla Commissione Elettorale.
2. Il componente più giovane della Commissione Elettorale assume il ruolo di Segretario e di Scrutatore della Commissione Elettorale.

3. Alla Commissione Elettorale compete:

- a) ricevere le candidature pervenute e, verificarne la regolarità, redigere le liste elettorali;
- b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 6, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;
- c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali proclamati dal Presidente.

Art. 3 – Elettorato passivo

1. Salvo quanto previsto dall' art. 13, le elezioni sono finalizzate alla copertura dei 2 (due) posti di componenti elettivi del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 11.3, dello Statuto, di cui 1 (un) posto riservato a un rappresentante degli Alumni junior.
2. Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, tutti i Soci Alumni dell'Associazione di cui all'art. 5 co. 1 dello Statuto, che risultano in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa, qualora prevista per la propria categoria di Socio, alla data prevista dal successivo art. 5 comma 2.
3. L'elenco ufficiale delle candidature è formato dai nominativi dei 6 (sei) Soci che abbiano raccolto almeno 15 (quindici) firme, tra cui 2 (due) nominativi per la categoria degli Alumni Junior.
4. Nel caso in cui
 - a. più di 6 (sei) Soci abbiano raccolto almeno 15 (quindici) firme, l'elettorato passivo è costituito dai 6 (sei) Soci che abbiano raccolto il maggior numero di firme, nel rispetto delle riserve di posti di cui sopra;
 - b. non siano presenti candidature/designazioni relative a 1 (un) posto riservato, i posti saranno ricoperti utilizzando le altre candidature
 - c. tutte le candidature presentate non abbiano raggiunto il numero minimo di firme, l'elettorato passivo sarà costituito dai Soci che avranno raggiunto il maggior numero di firme nel rispetto delle riserve di posti di cui sopra.

5. L'elenco ufficiale delle candidature può essere integrato con eventuali ulteriori nominativi ritenuti idonei al ruolo di consiglieri individuati dalla Commissione Elettorale nel caso in cui non si raggiunga un numero sufficiente di candidature per ricoprire il numero di posti eleggibili.
6. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 5 comma 2, l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta al Socio fondatore e a tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista. La suddetta regolarità viene verificata con riferimento alle ore 13.00 dell'ottavo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.
2. Il diritto di voto può essere esercitato da ciascun Socio.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

1. I Soci che intendono candidarsi alla nomina di membro del Consiglio Direttivo devono presentare formale istanza scritta a mezzo posta elettronica o su apposita piattaforma web indirizzata al Presidente della Commissione Elettorale, domiciliato in ragione della sua carica presso il competente ufficio del Segretario della Commissione Elettorale, allegando il modulo di candidatura completo anche delle firme raccolte – reperibile sul sito web dell'Associazione - e il proprio curriculum vitae.
2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 dell'ottavo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.
3. Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità alle candidature presentate sul sito web dell'Associazione.
4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il quinto giorno precedente quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.
5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

Art. 6 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. L'elettorato attivo e passivo è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione o mediante richiesta a mezzo e-mail all'Associazione.
2. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.
3. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione Italiana.
4. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e può prevedere l'organizzazione di una riunione pubblica per la presentazione dei candidati nella settimana precedente lo svolgimento della votazione.
5. Ogni forma di propaganda deve cessare entro le ore 23.59 del giorno precedente la votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.

Art. 7 – Convocazione degli elettori

1. La convocazione degli elettori da parte del Presidente deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della votazione.
2. La convocazione avviene contestualmente all'indizione delle elezioni di cui all'art. 1, nonché unitamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nell'ambito della quale si realizzerà lo svolgimento delle elezioni. La convocazione sarà trasmessa a ciascun Socio a mezzo posta elettronica. La convocazione degli elettori viene altresì conservata agli atti ed è pubblicata nel sito web dell'Associazione.
3. Le modalità di convocazione di cui al precedente comma rendono conoscibile ad ogni effetto di legge l'evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti o impediti al momento della convocazione.

Art. 8 - Operazioni preliminari

1. Il giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, avviene l'insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:
 - a) controllo dell'elenco degli elettori attivi;

b) predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione o altro mezzo di autenticazione, nonché della firma di un componente della Commissione Elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.

2. Nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni.

Art. 9 - Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso mediante apposizione di preferenza su apposita scheda.

2. Le operazioni di voto si svolgono:

a) in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun elettore dovrà apporre la firma sull'apposito registro delle presenze all'Assemblea;

b) per delega, mediante presentazione da parte del delegato dell'apposito modulo di delega; è ammesso conferire al massimo 3 (tre) deleghe per Socio;

c) per via telematica, qualora il Consiglio Direttivo uscente abbia approvato la possibilità di espletare il voto con tale modalità provvedendo preventivamente a redigere idoneo regolamento disciplinante le modalità di voto telematico. Le operazioni di voto con modalità telematica dovranno in ogni caso essere chiuse antecedentemente alla data fissata per l'elezione.

3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura della votazione siano presenti in Aula in proprio o per delega o abbiano già provveduto ad esprimere la propria preferenza con modalità telematica, se prevista.

4. Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore a 2 (due), di cui una riservata al genere femminile se sono state presentate candidature di genere femminile.

5. In sede di Assemblea, la votazione è aperta dal Presidente che ne decreta la chiusura una volta terminata la raccolta delle schede votate.

6. Le contestazioni insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide il Presidente.

7. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dalla Commissione Elettorale supportato dal Segretario.

Art. 10 - Operazioni di scrutinio

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:

a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Saranno eletti i 2 (due) candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel rispetto dei posti riservati.

b) in caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più giovane.

2. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dall'art. 7.5 dello Statuto, in prima o in seconda convocazione.

3. Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. La Commissione può avvalersi di collaboratori.

4. Qualora il Consiglio Direttivo constatasse una contenuta affluenza, può derogare al disposto dell'Art. 11 e stabilire che le elezioni avvengano per chiamata dei singoli elettori.

5. Qualora la modalità di voto sia cartacea, per ciascuna votazione il Segretario:

a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.

b) procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida.

c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.

6. terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.

7. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.

8. La Commissione Elettorale allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

Art. 11 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.

2. Gli eletti sono proclamati dal Presidente nel corso dell'Assemblea con proprio provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

3. Il nuovo Consiglio Direttivo entra in carica immediatamente, sub condizione della accertata regolarità delle operazioni elettorali, dopo la proclamazione degli eletti e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con il Consiglio Direttivo uscente.

Art. 12 - Ricorsi

1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.

2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

Appendice del Regolamento elettorale per la disciplina delle procedure di elezione on line dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Finalità

Il Regolamento elettorale ai sensi dell'art. 9, punto 2, lett. c), prevede la possibilità di integrare lo stesso Regolamento con una apposita Appendice con cui viene ridisciplinata la procedura di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo nel caso di adozione di una metodologia di votazione telematica. La presente Appendice modifica e sostituisce alcune disposizioni del Regolamento elettorale per renderlo coerente alla metodologia di voto on line, diversa rispetto a quella del voto in presenza nell'ambito dell'Assemblea Soci disciplinata nel Regolamento. Le disposizioni della presente Appendice si applicano esclusivamente nel caso di adozione di procedura di votazione con modalità telematica.

Art. 2 – Svolgimento delle elezioni in modalità telematica

1. Il Presidente dell'Associazione indice con proprio atto le elezioni on line e contestualmente dispone l'invito agli elettori alla partecipazione alle elezioni secondo le modalità, tempi e forme di pubblicità già indicati nel Regolamento. Non sarà disposta una convocazione degli elettori e una contestuale Assemblea dei Soci all'interno della quale svolgere le operazioni di voto, in quanto tale procedura si rende necessaria soltanto nel caso di votazioni in presenza.
2. Le elezioni on line potranno avere una durata anche articolata su più giorni, per consentire la massima partecipazione.
3. L'esercizio del diritto di voto sarà esercitata mediante l'accesso, con proprie credenziali identificative personali che consentiranno la verifica della titolarità al voto, a una piattaforma di e-voting. L'Alumna/Alumus socio, tramite le predette credenziali, potrà visualizzare la lista delle candidature presentate e selezionare il candidato preferito sulla scheda di voto, esprimendo una sola preferenza oppure potrà non esprimere il proprio voto lasciando la scheda di voto "bianca". La preferenza è espressa contrassegnando uno dei nominativi delle candidature riportate, in ordine alfabetico o randomizzato, nella scheda di voto. E' consentito ai candidati poter votare per loro stessi.
4. Saranno create due distinte liste di elettori attivi e due distinte schede di voto: a) una scheda di voto per l'elezione di 1 (un) rappresentante degli Alumni Junior che sarà accessibile solo agli alumni iscritti nell'elenco degli elettori appartenenti a tale categoria/affiliazione (in attuazione dell'art. 5.2 dello Statuto) ; b) una scheda di voto per l'elezione degli Alumni a copertura dei restanti posti eleggibili del Consiglio Direttivo che sarà accessibile solo agli alumni iscritti nell'elenco degli elettori appartenenti a tale categoria/affiliazione.
5. L'elettorato attivo spetta, come già disposto nell'art. 4 del Regolamento, al Socio fondatore e a tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista, che risultano iscritti all'Associazione entro le ore 13.00 dell'ottavo giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento della votazione.

Art. 3 - Svolgimento operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione Elettorale dopo la chiusura delle votazioni e si svolgono mediante conteggio automatico delle preferenze validamente espresse per ciascun candidato. È considerato voto validamente espresso l'indicazione univoca di un candidato, secondo le istruzioni riportate nelle istruzioni al voto pubblicate sul sito web e sulle schede elettorali virtuali.

2. Sono annullati i voti espressi senza rispettare le indicazioni rese. E' considerata "scheda bianca" ogni voto non espresso.
3. In caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti si procede ad una seconda votazione on line con il sistema del ballottaggio indetta entro i successivi 5 giorni. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più giovane. In caso di stesso giorno di nascita, prevale il candidato con status di socio meno recente.
4. Le votazioni saranno considerate valide indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 4 – Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti, redige apposito verbale e procede a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti, al Presidente.
2. Gli eletti sono proclamati dal Presidente con proprio provvedimento e gli esiti delle elezioni sono pubblicizzati nelle stesse forme previste per l'indizione.

Art. 5 – Norma di chiusura

Per quanto non diversamente disposto dalla presente Appendice, si applicano le disposizioni del Regolamento elettorale.